

CONVENZIONE

PER IL SERVIZIO DI OSPITALITA' DEI CANI RANDAGI O VAGANTI PRESSO IL CANILE DEL COMUNE DI SALUZZO

TRA

L'**Unione Montana Valle Maira** con sede in San Damiano Macra (CN) – Via Torretta n. 9 – C.F. 96090600048, nella persona del Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva Forestale e Lavori Pubblici Abello arch. Valeria, autorizzata con deliberazione della Giunta n. 14 del 04/03/2026

E

Il **Sig. Giocoli Mario** in qualità di titolare dell'impresa individuale Giocoli Mario con sede legale in Carmagnola (TO), Via San Giusto n. 2/b, C.F. GCLMRA65L06L326L – P.I. 11297280015, affidatario del servizio di gestione del canile di proprietà del Comune di Saluzzo, sito in Fraz. Cervignasco n. 60/A.

PREMESSO

- Che ai sensi LR 9 aprile 2024 n.16, i Comuni devono provvedere tramite operatori formati e autorizzati alla cattura con metodi appropriati di cani vaganti senza dimora o che si trovano fuori dei limiti del domicilio del detentore senza controllo o sorveglianza diretta
- Che il cane vagante senza proprietario deve essere identificato e registrato intestandone la proprietà al Comune ove è avvenuto il ritrovamento
- Che i Comuni devono garantire ai fini della tutela degli animali, la cattura, il trasporto, la custodia e le eventuali cure degli animali da compagnia senza proprietario o feriti rinvenuti sulle strade di propria competenza
- Che i comuni devono garantire i suddetti servizi direttamente o in collaborazione con enti del terzo settore
- Che la gestione dei servizi comporta rischi e responsabilità anche penali ed è necessario che il gestore sia messo nelle condizioni di ben operare.

PREMESSO INOLTRE

- Che con D.D. n.416 del 09.04.2015 il Comune di Saluzzo affidava all'impresa individuale Giocoli Mario il servizio di gestione del Canile Comunale di Saluzzo
- Che in data 18.02.2020 veniva sottoscritta la Convenzione tra il Comune di Saluzzo e il Sig. Giocoli Mario per il servizio di cattura cani randagi o vaganti incustoditi, gestione canile rifugio e raccolta spoglie animali;
- Che con Determinazione Dirigenziale Settore Governo del Territorio – LL.PP. n. 1424 del 22/08/2024 veniva concessa la proroga del servizio di gestione del canile di Saluzzo per un periodo di ulteriori sei anni
- Che in relazione a quanto sopra la scadenza della Convenzione vigente risulta al 01/09/2030
- Che con Deliberazione della Giunta municipale il Comune di Saluzzo ha accolto la richiesta formulata dall'Unione Montana Valle Maira di convenzionamento ai servizi per l'ospitalità dei cani vaganti presso il canile del Comune stesso, stabilendo le seguenti condizioni:
 - il servizio di ospitalità dei cani randagi sarà garantito per al massimo n. 3 cani e non verrà effettuato il servizio di cattura degli animali vaganti sul territorio della Valle Maira;
 - sarà onere dell'Unione Montana definire direttamente con il gestore del canile la tariffa per il servizio di ospitalità dei cani vaganti e delle eventuali spese veterinarie che si rendessero necessarie, nonché le modalità di pagamento diretto a carico dell'Unione stessa per i servizi previsti;

- Che il Servizio di cattura sarà svolto da altro soggetto, individuato nel “C.R.A.S.” Centro di Recupero Animali Selvatici di Cuneo, ubicato in Bernezzo (CN), che si occuperà del trasferimento dei cani catturati presso il canile di prima accoglienza (canile Municipale di Cuneo – Loc Madonna dell’Olmo – Via Torino n. 78) per l’osservazione veterinaria, e da questo al canile di Saluzzo al termine del periodo di osservazione.
- Che per quanto riguarda il servizio veterinario convenzionato si fa riferimento alla Convenzione vigente stipulata dal Comune di Saluzzo con il gestore del canile

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto della convenzione

La presente convenzione ha per oggetto il **servizio di ospitalità dei cani vaganti** senza dimora provenienti dal territorio dell’Unione Montana Valle Maira (12 Comuni: Acceglio, Canosio, Cartignano, Celle di Macra, Elva, Macra, Marmora, Prazzo, San Damiano Macra, Stroppio, Roccabruna e Villar San Costanzo), precedentemente catturati e trasportati alla struttura-canile da altro operatore a ciò autorizzato.

Il servizio di ospitalità sarà garantito alle condizioni di cui alla Convenzione vigente sottoscritta con il Comune di Saluzzo in data 18.02.2020 citata in premessa (Allegato 1), per le parti applicabili, per un massimo di 3 cani ospitati contemporaneamente.

Sarà discrezione del gestore valutare istantaneamente la possibilità di ospitare un numero maggiore di cani, in relazione alla situazione contingente.

Art. 2 - Durata della Convenzione

La presente convenzione ha durata pari a quella stipulata tra il Comune di Saluzzo ed il gestore del canile (**scadenza 01/09/2030**), salvo eventuali proroghe concesse dal Comune proprietario della struttura.

Art. 3 - Obblighi del Gestore (Servizio di ospitalità)

La ditta Giocoli Mario si impegna a:

- emettere all’Unione Montana fatture mensili delle prestazioni eseguite allegando prospetto di dettaglio suddiviso per Comune con indicazione delle spese sostenute per i cani riconducibili ai singoli Enti.
- curare e promuovere l’adozione dei cani da parte di nuovi proprietari
- informare l’Unione Montana circa l’avvenuta adozione degli ospiti di competenza.

Art. 4 - Obblighi a carico dell’Unione Montana

L’Unione Montana è tenuta a:

- Corrispondere al gestore una **quota giornaliera** pari ad **euro 3,50 (euro tre virgola cinquanta)** per ogni ospite per il servizio di **mantenimento** (IVA esente).
- Rimborsare al gestore le spese anticipate per il canile di prima accoglienza e le eventuali spese sanitarie veterinarie, inclusi i vaccini e i trattamenti per parassiti interni ed esterni periodici, e gli interventi di sterilizzazione (sia per i maschi che per le femmine) degli ospiti come previsto dalla legge n. 281/91, che verranno effettuati dal veterinario convenzionato col Rifugio nel più breve tempo possibile.

Art. 5 - Inosservanza delle disposizioni

- L’inosservanza da parte della ditta Giocoli Mario di quanto disposto all’Art. 3 comporta la segnalazione al comune di Saluzzo e l’eventuale risoluzione della convenzione ai sensi delle vigenti norme.

- L'inosservanza da parte dell'Unione Montana Valle Maira di quanto disposto all'Art. 4 comporta la risoluzione della convenzione ai sensi delle vigenti norme.

San Damiano Macra, li 9 Aprile 2026

Per l'Unione Montana Valle Maira
Il Responsabile dell'Area Tecnica
Abello Valeria

Per la Ditta
Il Legale Rappresentante
Giocoli Mario
